



REGOLAMENTO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

Approvato con deliberazione del C.C. n° 44 del 06/09/2013

Publicata la deliberazione dal 09/09/2013 al 24/09/2013

Modificato con deliberazione del C.C. n° del 23/01/2017

Esecutiva il 26/02/2017

REGOLAMENTO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

NDICE

- ART. 1 - Oggetto**
- ART. 2 - Finalità**
- ART. 3 - Nomina del Garante dell'informazione e della partecipazione**
- ART. 4 - Durata in carica e incompatibilità**
- ART. 5 – Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione**
- ART. 6 - Obiettivi dell'informazione e partecipazione**
- ART. 7 - I destinatari dell'informazione e della partecipazione**
- ART. 8 - Modalità e strumenti**
- ART. 9 - Sede, personale e risorse**
- ART. 10 - Rinvio normativo**

Art. 1 – Oggetto

In attuazione delle disposizioni dell'articolo 37 della Legge Regionale n. 65/2014 "*Norme per il governo del territorio*", il presente regolamento istituisce il Garante dell'informazione e della partecipazione e ne disciplina le funzioni.

Art. 2 – Finalità

L'Amministrazione Comunale, vuole condividere il processo di formazione degli strumenti urbanistici con la propria cittadinanza, siano essi cittadini singoli o associati. Uno sforzo notevole di richiamo alla partecipazione è stato e deve continuamente e intensamente essere compiuto affinché la consapevolezza del ruolo dell'attività amministrativa in materia di pianificazione sia di pubblico dominio e i suoi contenuti il più ampiamente possibile condivisi.

Appare quindi necessario definire una strategia globale e coordinata finalizzata a comunicare gli obiettivi e le politiche di pianificazione dell'Amministrazione e a stimolare una fattiva partecipazione della cittadinanza .

Art. 3 – Nomina del Garante dell'informazione e della partecipazione

1. Il Garante dell'informazione e della partecipazione è nominato autonomamente dal Sindaco con proprio Decreto;
2. Il Garante sarà prioritariamente scelto nell'ambito del personale appartenente alla struttura comunale con qualifica dirigenziale o di categoria "D";
3. Il Garante può altresì essere individuato, previa adeguata pubblicizzazione e selezione, fra soggetti esterni all'ente, in possesso di diploma di laurea e di idonea preparazione professionale, con particolare riferimento agli ambiti della scienza della comunicazione, delle scienze giuridiche e sociali, della programmazione. La Giunta Comunale potrà stabilire l'eventuale compenso da corrispondere.

Art. 4 – Durata in carica e incompatibilità

1. il Garante dell'informazione e della partecipazione resta in carica per la durata del mandato del Sindaco;
2. il Garante dell'informazione e partecipazione può essere revocato dal Sindaco con provvedimento motivato;
3. Non possono rivestire il ruolo di garante dell'informazione e della partecipazione gli amministratori dell'ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell'atto di governo del territorio, ai sensi dell'art. 37, punto 3 della L.R. n. 65/2014;

Art. 5 – Funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione

L'art. 38 della LR 65/2014 prevede che, nell'ambito delle proprie competenze, ai fini della formazione degli atti di rispettiva pertinenza, il garante dell'informazione e della partecipazione assuma ogni necessaria iniziativa nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, per l'attuazione del programma di cui

all'art. 17 –comma 3 – lettera e) e per assicurare l'informazione e la partecipazione di cittadini e di tutti i soggetti interessati. A tal fine è necessario assicurare che la documentazione relativa agli atti di governo del territorio risulti adeguata alle esigenze dell'informazione e della partecipazione secondo le linee guida di cui all'art. 36 – comma 4.

Il garante dell'informazione e della partecipazione redige un rapporto sull'attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma di cui all'art. 17, comma 3, lettera e), ed evidenzia se le attività relative all'informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all'adozione degli organi competenti. Della pubblicazione del rapporto sull'attività svolta è data comunicazione al Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui all'art. 39.

A seguito dell'adozione degli atti di governo del territorio, il garante dell'informazione e della partecipazione promuove le ulteriori attività di informazione necessarie nell'ambito delle procedure di cui all'art. 20.

ART. 6 – Obiettivi dell'informazione e della partecipazione

L'obiettivo generale è quello di accrescere la visibilità e la trasparenza della realtà politico-istituzionale dell'Amministrazione; attivare un circuito informativo diffuso, trasparente, efficace ed efficiente verso i destinatari delle azioni che possa favorire la partecipazione di questi ultimi alle decisioni e alle scelte di governo del territorio e che possa aumentare la notorietà e la trasparenza dell'azione amministrativa comunale.

In particolare, le singole azioni informative alle quali il garante si adopererà avranno lo scopo di:

Permettere ai soggetti destinatari delle nuove disposizioni urbanistiche di intervenire/partecipare nel processo di formazione della nuova disciplina (amministrazione partecipata);

Informare i soggetti destinatari e, comunque, tutti i soggetti interessati, sulle nuove misure e disposizioni di piano nonché sui servizi offerti;

Promuovere nell'Amministrazione lo sviluppo della capacità di recepire e rielaborare gli stimoli esterni, in un clima di ascolto/informazione più favorevole che permetta una maggiore condivisione del lavoro;

Informare, altresì, l'opinione pubblica in merito agli interventi e alle scelte dell'Amministrazione e promuovere una immagine positiva che generi fiducia;

Offrire un servizio di informazione e comunicazione immediatamente fruibile al grande pubblico, alle altre Amministrazioni, alle Associazioni di categoria, ai soggetti privati, anche attraverso la predisposizione di appositi luoghi di esposizione/consultazione;

Promuovere gli strumenti telematici quali strumenti di accesso e di interazione tra utente e servizi informativi collegati.

ART. 7 – I destinatari dell'informazione e della partecipazione

I destinatari possono essere così suddivisi:

- SFERA SOCIALE: cittadini, famiglie, associazionismo, volontariato;
- SFERA ECONOMICA: sistema delle imprese, mondo del lavoro, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e professionali ;
- SFERA ISTITUZIONALE: Enti Locali, AUSL, rete delle Agenzie di Protezione e Tutela Ambientale, Regione Toscana e Amministrazione Provinciale.

Più precisamente, le macro categorie di riferimento sono state analizzate e articolate in specifici segmenti di pubblico:

Cittadini/opinione pubblica	<ul style="list-style-type: none">• Cittadini singoli o associati interessati a conoscere lo sviluppo e la gestione del territorio• Studenti• Giovani diplomati e/o laureati o che frequentano corsi professionali• Cittadini o società proprietari di terreno
Organizzazioni tecnico - professionali	<p>Ordini professionali (periti edili, geometri, geologi, ingegneri, architetti, agronomi, dottori commercialisti, avvocati e altro)</p> <ul style="list-style-type: none">• Singoli professionisti delle categorie sopra indicate
Consiglieri e gruppi consiliari	del nostro Comune
Parti economiche e sociali	<ul style="list-style-type: none">• Associazioni di categoria e imprenditoriali• Associazioni ambientaliste, culturali, di volontariato• Sindacati dei lavoratori e dei pensionati• Organizzazioni, associazioni, fondazioni, comitati• Soggetti singoli o associati impegnati nella valorizzazione, tutela e miglioramento dell'ambiente e del territorio
Istituzioni pubbliche interessate	<ul style="list-style-type: none">• Regione Toscana• Provincia di Lucca• ARPAT• AUSL• Unione dei Comuni della Versilia e Comuni limitrofi

Media locali

- Stampa locale
- Tv – Network locali

ART. 8 – Modalità e strumenti

Modalità e mezzi di comunicazione, in relazione sia ai temi che alle segmentazioni del target, possono essere schematizzati come segue:

Comunicazione, informazione, partecipazione	Cittadini	Imprese - operatori economici	Ordini e collegi professionali	Consiglieri - gruppi consiliari	Associazioni di categoria, sindacati, partiti	Organizzazioni, associazioni, fondazioni, comitati	Istituzioni pubbliche interessate	Media
Incontri/ assemblee	X	X	X	X	X	X	X	
Stampa	X	X	X	X	X	X	X	
Periodico comunale	X							
Sito Internet	X	X	X	X	X	X	X	X
Affissioni/ manifesti	X	X	X		X		X	
Brochure, opuscoli	X	X	X	X	X	X	X	

Art. 9 – Sede, personale e risorse

1 – nel caso di Garante scelto nell'ambito del personale comunale, lo stesso, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del personale in servizio presso l'Ente, preferibilmente all'interno del servizio di competenza, che abbiano le competenze adeguate ad assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni;

2 – qualora il Garante sia di nomina esterna, lo stesso non potrà avvalersi di personale e mezzi dell'Ente;

3 – al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante, il Comune provvede a destinare adeguate risorse finanziarie idonee allo scopo.

.

Art. 10 – Rinvio normativo

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa dettata dalla Legge Regionale Toscana 65/2014.